



Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo
Il Presidente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

VISTO il decreto del 30 settembre 2020, n. 12, con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima, successivamente modificato con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

VISTA l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., tutt'ora in corso, nonché i d.p.c.m. emanati al riguardo;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti del 3 aprile 2020, n. 139, avente ad oggetto "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

VISTA la nota di deferimento del 2 aprile 2021, prot. n. 146, avente ad oggetto "Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo", contenente le conclusioni istruttorie del Magistrato, Primo Referendario Giovanni Guida;

RITENUTO necessario acquisire in merito le controdeduzioni del Comune di Pizzoferrato (CH);

Ordina

la trasmissione, al Sindaco del Comune di Pizzoferrato (CH), della nota di deferimento del 2 aprile 2021, prot. n. 146, avente ad oggetto "Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo", affinché l'Ente faccia pervenire le controdeduzioni, memorie o ulteriore documentazione, entro 10 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Dispone

che la presente ordinanza sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Pizzoferrato (CH) e sia portata a conoscenza dei Magistrati componenti la Sezione.

Il Presidente
Stefano Siragusa

Depositata in segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria
LORELLA GIAMMARIA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
07.04.2021 09:12:08
UTC



STEFANO SIRAGUSA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
07.04.2021 11:02:05
CEST



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Presidente della Sezione regionale di controllo
dell'Abruzzo
SEDE

Oggetto: Comune di Pizzoferrato (CH) - Esame del questionario al rendiconto di gestione 2019 - Relazione di deferimento alla Sezione regionale di controllo.

Nell'ambito dell'esame della relazione redatta dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266/2005, relativa al rendiconto di gestione 2019 sono emerse le irregolarità/criticità di seguito evidenziate.

1. Mancato invio delle misure correttive ai sensi della deliberazione n. 304/2020/PRSE del 18 dicembre 2020.

Con deliberazione n. 304 del 18 dicembre 2020 questa Sezione ha disposto che "l'Ente ponga in essere immediate azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, nonché alla attività di cassa, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, dandone comunicazione a questa Sezione entro novanta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione. In caso di mancata autonoma adozione di adeguate misure, la Sezione si riserva fin d'ora l'avvio della procedura di cui all'art. 148-bis del TUEL, ovvero della procedura di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011... e che, entro il medesimo termine di novanta giorni, l'Ente, oltre le predette misure correttive, trasmetta tutti gli elementi richiesti dal Magistrato istruttore e, in particolare, le relazioni sugli incarichi conferiti nel periodo oggetto di esame, dando dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica operanti in subiecta materia, con relazione asseverata dall'Organo di revisione dell'Ente".

Con nota del 22 marzo 2021, nostro protocollo n. 2500 di pari data, con qualche giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato, il Sindaco ha trasmesso riscontro istruttorio ad integrazione della precedente nota istruttoria trasmessa da questa Corte in data 12 settembre 2020, ma non la delibera di Consiglio comunale contenente la presa d'atto della deliberazione n. 304/2020/PRSE e le relative misure correttive.

2. Tardivo invio da parte dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e segg., della legge n 266/2005, del questionario al rendiconto 2019.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con deliberazione del 10 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, ha fissato il termine per l'invio delle relazioni degli Organismi di revisione al rendiconto dell'esercizio 2019, nella data del 25 febbraio 2021.



CORTE DEI CONTI

Si evidenzia il tardivo invio avvenuto in data 19 marzo 20121.

3. Mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ex articolo 20 del d.lgs. 175 del 2016.

Si rileva la mancata trasmissione della deliberazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del d.lgs. 175 del 2016. Si chiedono chiarimenti sul mancato invio e sull'avvenuta adozione di tale deliberazione, rammentando che in caso di mancata adozione della deliberazione in argomento, ai sensi dell'articolo 20 comma 7, si applica "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

4. Risultato di amministrazione.

Il Comune chiude l'annualità 2019 con un risultato di amministrazione pari a euro 132.599,75. In merito alla scomposizione di tale risultato in "Parte accantonata", "Parte vincolata", "Parte destinata agli investimenti" e "Parte disponibile" sono emerse delle discrasie tra quanto riportato nei diversi documenti contabili - delibera di approvazione del rendiconto 2019, relazione sulla gestione, questionario al rendiconto, parere dell'Organo di revisione e banca dati Bdap -, tali da evidenziare, in alcuni di essi, una parte disponibile negativa e pari a euro -9.615,76 e in altri una valorizzazione positiva e pari a euro 40.920,78.

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Emerge che tale fondo è diversamente valorizzato nei vari documenti contabili. Inoltre, risulta essere stato applicato, in difformità da quanto normativamente previsto, il metodo semplificato anche per l'annualità 2019 e il ricorso al quale avrebbe, comunque, dovuto tener conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio successivo.

6. Gestione della liquidità.

A fronte di un lieve miglioramento del fondo cassa rispetto alla precedente annualità (da nullo risulta di poco valorizzato), permangono le criticità legate al continuo ricorso ad anticipazione di tesoreria, non totalmente restituita a fine anno. Non risultano comunicate eventuali iniziative correttive già poste in essere e l'andamento del ricorso al predetto istituto anche nel 2020. Nessuna evidenza è stata fornita in merito ai relativi oneri.

7. Equilibrio di parte corrente.

Dal quadro di assoluta criticità che si ricava, sia per quanto riguarda l'andamento della gestione finanziaria del Comune, sia, almeno allo stato degli atti, per quanto attiene a quella amministrativa e tenuto, peraltro, conto degli effetti che l'attuale situazione emergenziale epidemiologica da covid-19 produrrà sul bilancio dell'Ente in termini di aumento della spesa e contrazione delle entrate, si ritiene in dubbio anche il mantenimento dell'equilibrio corrente che è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. Sul punto, non sono state fornite informazioni in merito ad azioni concrete volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio.



CORTE DEI CONTI

8. **Lavoro a tempo determinato:** l'Ente, in sede di riscontro istruttorio 2015-2018, non ha provveduto alla compilazione della tabella relativa alla spesa sostenuta per il ricorso al lavoro a tempo determinato e al rispetto dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78 del 2010 (convertito dalla legge 122 del 2010).
9. **Incarichi esterni e consulenze:** l'Ente, in sede di riscontro istruttorio 2015-2018, non ha provveduto a compilare la tabella relativa alla spesa per incarichi esterni e consulenze e di fornire dimostrazione del rispetto del relativo tetto di spesa (art. 6 commi da 7 a 10 e commi dal 12 al 14 del decreto legge n. 78 del 2010 e dell'art. 5, co. 2 del decreto legge 95 del 2012 - oppure comma 557 o 562 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 e dall'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010).
10. **Elenco di tutti gli affidamenti comunque posti in essere specificando atto, soggetto, oggetto, compenso lordo, ammontare erogato, data di inizio e fine incarico e relazionare in merito alle modalità di conferimento e sul rispetto dei tetti di spesa di finanza pubblica in materia.**
L'Ente non ha fornito riscontro istruttorio 2015-2018.

Per i punti n. 8, 9 e 10, con la nota del 22 marzo 2021 è stato specificato quanto segue: " Riguardo al ricorso al lavoro flessibile si assicura che questa amministrazione nel periodo considerato non ha fatto alcun ricorso a tale istituto. Se per tali forme si intendono le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile cioè avvalendosi degli istituti giuridici per il personale assunto a tempo determinato, convenzioni, collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni occasionali, si assicura che negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non ve ne sono state. Il tetto di spesa previsto per il ricorso al lavoro flessibile (limite della spesa sostenuta nel 2009) è stato sempre rispettato non essendo stato fatto ricorso alcuno a tali istituti. Come, di conseguenza non sembra, porsi il problema della idoneità professionale degli incarichi, del compenso, della motivazione della procedura selettiva della pubblicazione della selezione e del patto di stabilità ecc. Altrettanto si assicura per gli incarichi professionali. Nessuna spesa è stata prevista in bilancio e nessun incarico professionale è stato mai conferito per studi, consulenze ed incarichi esterni negli anni 2015, 2016 2017 2018. Di conseguenza non si riscontra alcun problema per il rispetto del tetto di spesa per tale titolo (...) Riguardo agli affidamenti di prestazioni di servizio per servizi di supporto agli uffici comunali, in particolar modo al supporto ai servizi amministrativi, trattasi di prestazioni di servizio e non certamente di reclutamento di personale. Non risulta a questo Ente l'esistenza di un limite di spesa per acquisti di beni a prestazioni di servizio".

Nel questionario al rendiconto 2019 e nella relazione dell'Organo di revisione nulla viene certificato in merito alla spesa del personale e al rispetto dei relativi vincoli.

Gli elementi istruttori trasmessi dal Comune non appaiono idonei a superare le prospettate criticità, in quanto in ordine alla questione inerente al conferimento degli incarichi/consulenze e relativi vincoli di finanza pubblica, questa Corte ha, più volte, già chiarito (cfr. in via esemplificativa deliberazione Sez. contr. Lombardia n. 335/2015/PRSE; n. 156/2018/PRSE) che un contratto di collaborazione autonoma conferito a soggetti esterni, salvo che non presenti le caratteristiche proprie dell'appalto di servizi e i casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio incarichi relativi alla difesa giudiziale dell'ente), o ricade nel limite previsto per incarichi di studio, ricerca e consulenza o soggiace ai limiti previsti dal comma 557 (o dal comma 562) dell'art. 1 della legge 296/2006 e dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Ne consegue l'impossibilità di configurare un *tertium genus* di collaborazioni autonome svincolate dal rispetto dei limiti ora richiamati, la cui sola esistenza apparirebbe in grado di minare le finalità di contenimento della spesa pubblica che animano le suddette previsioni normative.

Attese le gravi criticità riscontrate nell'esame istruttorie, che potrebbero peraltro portare all'avvio delle procedure di cui all'art. 148-bis TUEL o di "dissesto guidato" di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, se ne chiede la trattazione collegiale in camera di consiglio, dando termine al Comune, al fine di garantire il contraddittorio, per la trasmissione di memorie o ulteriore documentazione sui punti di criticità individuati nella presente relazione istruttoria, inviandole al seguente indirizzo mail: abruzzo.controllo@corteconticert.it.

Il Magistrato istruttore
dott. Giovanni Guida



GIOVANNI GUIDA
CORTE DEI
CONTI/80218670588
02.04.2021 10:51:56
UTC



CORTE DEI CONTI